

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI GARANTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei Garanti dello Statodellarte ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Le sue disposizioni si conformano e non possono in alcun caso modificare o alterare quelle della Costituzione.

Art. 2 – Natura e finalità

Il Collegio dei Garanti vigila sul pieno rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dei Regolamenti emanati dalla Camera, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Esercita funzioni di garanzia, di parere e di proposta sanzionatoria; non ha funzioni deliberative né esecutive sull'ordinaria attività dello Statodellarte. Le sue funzioni hanno portata interna all'ordinamento dello Statodellarte e non si sostituiscono ai rimedi previsti dagli ordinamenti statali.

Art. 3 – Metodo decisionale

Il Collegio assume le proprie decisioni con il metodo del consenso ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, salve le ipotesi in cui la Costituzione prevede espressamente maggioranze tipizzate. In particolare, le pronunce di cui all'articolo 69 della Costituzione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; le decisioni di decadenza degli Ambasciatori e le proposte sanzionatorie a Cittadellarte di cui all'articolo 70 della Costituzione sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nelle deliberazioni assunte con il metodo della maggioranza, in caso di parità prevale il voto del direttore artistico di Cittadellarte ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione.

CAPO II – COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 4 – Composizione

Il Collegio è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a sette componenti, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio e integrità, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione. A questi si aggiunge, come membro di diritto senza limiti di mandato, il direttore artistico di Cittadellarte. Cessato per dimissioni, morte o altra causa che comporti la perdita della carica di direttore artistico, lo stesso non è sostituito e il Collegio prosegue nella composizione di cinque-sette componenti. Il direttore artistico partecipa alle sedute, contribuisce al confronto e concorre alla formazione delle decisioni, con il voto preponderante di cui all'articolo 3.

Art. 5 – Nomina dei componenti

I componenti del Collegio sono nominati da Cittadellarte per un mandato di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Due componenti sono scelti all'interno di una rosa di nomi proposti dalla Camera dello Statodellarte, purché in possesso dei requisiti di prestigio e integrità. La rosa proposta

dalla Camera è deliberata su proposta della Presidenza ed è trasmessa a Cittadellarte con adeguato anticipo per assicurarne l'esame. L'accettazione della nomina costituisce condizione di efficacia.

Art. 6 – Durata, cessazioni e sostituzioni

Il mandato del componente decorre dalla nomina e si conclude allo scadere dei tre anni o per cessazione anticipata. Il singolo componente cessa anticipatamente per dimissioni, per sopravvenuta perdita dei requisiti di prestigio e integrità, ovvero per gravi e reiterate inadempienze accertate dal Collegio stesso a maggioranza dei due terzi dei presenti. Prima di accertare le gravi e reiterate inadempienze, il Collegio assicura al componente interessato di essere informato degli addebiti e di poter rappresentare le proprie ragioni, in forma scritta o orale, entro un termine congruo. In caso di cessazione anticipata, Cittadellarte provvede alla sostituzione secondo la procedura di cui all'articolo 5; il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del componente cessato.

CAPO III – CONDUZIONE DEL COLLEGIO

Art. 7 – Presidente del Collegio

Al proprio insediamento, e successivamente ogni tre anni, il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione. L'elezione avviene con il metodo del consenso; qualora dopo la seconda iterazione il consenso non sia raggiunto, l'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Il Presidente resta in carica per tre anni e non è immediatamente rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le sedute, predispone l'ordine dei lavori, ne cura lo svolgimento e l'unitarietà, sottoscrive gli atti del Collegio e ne rappresenta le posizioni nei rapporti con gli altri organismi dello Statodellarte. Il Presidente non esercita poteri propri di pronuncia o di parere: ogni atto del Collegio è collegiale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di nomina, ovvero, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

CAPO IV – FUNZIONAMENTO

Art. 8 – Sedute, convocazione e validità

Il Collegio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta lo richieda il Presidente, almeno un terzo dei componenti, ovvero quando pervenga un'istanza di pronuncia ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione o una richiesta di parere obbligatorio prevista dalla Costituzione. La convocazione è trasmessa con almeno quattordici giorni di anticipo per le sedute ordinarie e almeno sette giorni per quelle straordinarie, indicando data, modalità di partecipazione e ordine dei lavori. Le sedute sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, in presenza o con collegamenti da remoto.

Art. 9 – Documentazione, riservatezza e pubblicità degli atti

Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Presidente, che riporta i componenti presenti, l'ordine dei lavori trattato, le decisioni assunte e il metodo con cui sono state assunte. Le pronunce e i pareri del Collegio sono motivati e sottoscritti dal Presidente. Gli atti sono trasmessi tempestivamente agli organismi destinatari e conservati nell'archivio dello Statodellarte. I componenti sono tenuti alla riservatezza sulle discussioni e sui contenuti istruttori.

Le pronunce di cui all'articolo 69 della Costituzione e i pareri del Collegio sono pubblicati nel testo motivato sul portale dello Statodellarte entro trenta giorni dall'adozione. Con motivata decisione il Collegio può disporre la limitazione temporanea o permanente della pubblicità di singoli atti, per ragioni di tutela delle persone interessate o di altri interessi meritevoli.

È tenuto presso lo Statodellarte un registro pubblico cronologico delle pronunce e dei pareri del Collegio, accessibile a tutti i cittadini dello Statodellarte, che riporta per ciascun atto la data, l'oggetto, l'esito e il rinvio al testo motivato.

CAPO V – FUNZIONI**Art. 10 – Vigilanza generale e pronunce su istanza**

Il Collegio vigila sul pieno rispetto della Costituzione e dei Regolamenti emanati dalla Camera. Per richiesta della Camera o di almeno tre Forum, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, si pronuncia su ogni caso che rappresenti il mancato rispetto dei principi e delle norme costituzionali, indicando le misure da adottare e l'organismo responsabile per metterle in atto. La pronuncia è assunta a maggioranza semplice dei presenti. Con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la Camera può chiedere al Collegio di riesaminare il caso e pronunciarsi nuovamente; la decisione in questo caso non è appellabile.

Art. 11 – Decadenza degli Ambasciatori e proposte sanzionatorie

Con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, il Collegio può decretare la decadenza di un Ambasciatore o di un'Ambasciatrice ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione. Con la medesima maggioranza può proporre a Cittadellarte l'adozione di opportuni provvedimenti, ivi inclusi la sospensione e, in ipotesi di violazioni di particolare gravità, l'esclusione dei responsabili delle violazioni dallo Statodellarte. Prima della pronuncia, il Collegio assicura alla persona interessata di essere informata degli addebiti e di poter rappresentare le proprie ragioni in forma scritta o orale, in un termine congruo fissato dal Presidente.

Art. 12 – Pareri

Il Collegio rende i pareri previsti dalla Costituzione secondo le seguenti modalità. Sono pareri vincolanti, da rendere con la maggioranza dei due terzi dei presenti, quelli previsti dagli articoli 82, 86 e 87 della Costituzione in materia di Moneta Complementare e di titoli non speculativi. Sono pareri favorevoli preliminari, da rendere con la medesima maggioranza, quelli previsti dall'articolo 57 della Costituzione per la modifica della Costituzione stessa. Sono pareri consultivi, da rendere a maggioranza semplice dei presenti, quelli previsti dall'articolo 45 della Costituzione per la formazione della lista dei candidati al

Collegio delle Ambasciate e dall'articolo 81 in materia di accettazione di donazioni e liberalità. I pareri sono motivati, comunicati per iscritto agli organismi richiedenti e conservati nell'archivio dello Statodellarte.

La motivazione dei pareri vincolanti previsti dagli articoli 82, 86 e 87 della Costituzione esplicita separatamente la conformità dell'atto ai principi sanciti dal Titolo I della Costituzione, la conformità alle norme di legge applicabili, e le ragioni della convergenza o divergenza con il parere reso da Cittadellarte sul medesimo atto.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento, elaborato da Cittadellarte e consegnato allo Statodellarte ai sensi delle disposizioni transitorie della Costituzione, entra in vigore con la seduta inaugurale della Camera, contestualmente all'entrata in vigore della Costituzione. È successivamente modificabile dalla Camera con la procedura di cui all'articolo 56 della Costituzione, su proposta della Presidenza. Le modifiche non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della Costituzione.